



Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 2 febbraio 2000¹ sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici è modificata come segue:

Art. 1e Avvio della procedura del piano settoriale

¹ Il richiedente chiede all'UFE lo svolgimento della procedura del piano settoriale.

² Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a. una motivazione per il progetto e indicazioni circa la sua necessità;
- b. l'accordo di coordinamento e i documenti di cui all'articolo 1d.

^{2bis} L'UFE redige un piano delle scadenze vincolante per i membri del gruppo di accompagnamento nonché per tutti gli altri servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni coinvolti. Il piano delle scadenze si basa sui documenti del richiedente e si orienta al termine legale di due anni fissato nell'articolo 15f capoverso 3 LIE.

³ L'UFE trasmette i documenti relativi alla procedura del piano settoriale agli uffici rappresentati nella Conferenza sull'assetto del territorio, chiedendo loro di comunicargli se intendono partecipare al gruppo di accompagnamento.

⁴ Al gruppo di accompagnamento partecipano i seguenti servizi e organizzazioni:

- a. l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale;
- b. l'Ufficio federale dell'ambiente;
- c. altri Uffici federali coinvolti;
- d. la Commissione federale dell'energia elettrica;

¹ RS 734.25

- e. l'Ispettorato;
- f. ogni Cantone coinvolto;
- g. una rappresentanza delle organizzazioni di protezione dell'ambiente attive a livello nazionale;
- h. il richiedente.

^{4bis} L'UFE conduce il processo del gruppo di accompagnamento. I singoli membri del gruppo di accompagnamento hanno una funzione consultiva nel quadro del loro settore di competenza.

Art. 1f Definizione della zona di pianificazione quale dato acquisito

¹ L'UFE trasmette al gruppo di accompagnamento i documenti completi relativi alla zona di pianificazione affinché si pronunci in merito. Al fine di ispezionare possibili zone di pianificazione può organizzare sopralluoghi con il gruppo di accompagnamento.

² Sulla base dei pareri e delle raccomandazioni dei membri del gruppo di accompagnamento, redige la bozza della scheda di coordinamento con un rapporto per la zona di pianificazione.

³ Esso svolge la consultazione degli uffici e avvia la procedura di audizione e di partecipazione secondo l'articolo 19 dell'ordinanza del 28 giugno 2000² sulla pianificazione del territorio (OPT).

^{3bis} In caso di modifiche sostanziali alla bozza della scheda di coordinamento e al rapporto per la zona di pianificazione a seguito della procedura di audizione e di partecipazione, deve essere svolta un'ulteriore consultazione degli Uffici.

⁴ Nei casi di cui all'articolo 1d capoverso 2 e con l'accordo unanime dei membri del gruppo d'accompagnamento, può rinunciare a una definizione formale della zona di pianificazione quale dato acquisito e comunicare direttamente la zona di pianificazione al richiedente.

Art. 1g Definizione del corridoio di pianificazione quale dato acquisito

¹ In collaborazione con i Cantoni interessati, il richiedente elabora di regola almeno due corridoi di pianificazione e presenta all'UFE i necessari documenti.

² L'UFE trasmette al gruppo di accompagnamento i documenti completi affinché presenti un parere. Al fine di ispezionare i possibili corridoi di pianificazione può organizzare sopralluoghi con il gruppo di accompagnamento.

³ Sulla base dei pareri e delle raccomandazioni dei membri del gruppo di accompagnamento, l'UFE redige la bozza della scheda di coordinamento con un rapporto per il corridoio di pianificazione e la tecnologia di trasporto da impiegare.

⁴ Esso svolge la consultazione degli uffici e avvia la procedura di audizione e di partecipazione secondo l'articolo 19 OPT³.

² RS 700.1

³ RS 700.1

⁵ In caso di modifiche sostanziali alla bozza della scheda di coordinamento e al rapporto per il corridoio di pianificazione e per la tecnologia di trasporto da impiegare a seguito della procedura di audizione e di partecipazione, deve essere svolta un'ulteriore consultazione degli Uffici.

Art. 8a cpv. 1 frase introduttiva e lett. c

¹ Per la trattazione di una domanda d'approvazione dei piani, l'UFE applica di regola i termini seguenti:

- c. sei mesi per redigere la decisione dopo la conclusione dello scambio di scritti.

Art. 9a cpv. 1, cpv. 3 frase introduttiva e lett. f e g

¹ I lavori di manutenzione e le modifiche tecniche degli impianti non necessitano dell'approvazione dei piani se non si prevedono particolari ripercussioni sull'ambiente.

³ Sono considerate modifiche tecniche, se non si altera in maniera sostanziale l'aspetto esterno dell'impianto:

- f. l'aumento della tensione di esercizio fino a un massimo di 220 kV e il riposizionamento o l'adattamento delle mensole sui tralicci esistenti, se il gestore di rete dimostra che sono rispettati senza eccezioni i valori e le disposizioni seguenti:
 - 1. i valori limite applicabili secondo l'ORNI⁴
 - 2. i valori di pianificazione ai sensi dell'ordinanza del 15 dicembre 1986⁵ contro l'inquinamento fonico;
 - 3. le disposizioni dell'ordinanza del 30 marzo 1994⁶ sulle linee elettriche e dell'ordinanza del 30 marzo 1994⁷ sugli impianti elettrici a corrente forte;
- g. la sostituzione di singoli tralicci che si trovano al di fuori degli oggetti di cui all'articolo 5 LPN con tralicci di dimensioni simili;

II

La presente ordinanza entra in vigore il XX mese 202X.

⁴ RS 814.710

⁵ RS 814.41

⁶ RS 734.31

⁷ RS 734.2

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi